

conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. A tal fine l'Appaltatore ha presentato alla Stazione Appaltante:

\* polizza fidejussoria n. 01/M11071687 emessa il 12 gennaio 2016 e relativa appendice n. 110 in data 13 dicembre 2018 da ITAS MUTUA, con sede legale a Trento, Agenzia di Mezzolombardo (TN), contraente SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA, così ripartita:

RCT: con un massimale di € 15.000.000,00 (quindicimilioni/00), per sinistro; con un massimale di € 15.000.000,00 (quindicimilioni/00), per persona; con un massimale di € 15.000.000,00 (quindicimilioni/00), per danni a cose;

RCO: con un massimale di € 10.000.000,00 (diecimilioni/00), per sinistro e per persona;

\* polizza fidejussoria n. ILI0000978 emessa il 2 gennaio 2018 e relativa appendice n. 33 in data 14 dicembre 2018 da AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA, Agenzia di Milano, contraente EURORISTORAZIONE SRL, così ripartita:

RCT: con un massimale di € 12.000.000,00 (dodicimilioni/00), per sinistro;

RCO: con un massimale di € 12.000.000,00 (dodicimilioni/00), per sinistro; con il sotto limite di € 3.000.000,00 (tremilioni/00), per prestatore di lavoro infortunato;

RCP: con un massimale di € 12.000.000,00 (dodicimilioni/00), per sinistro e per anno;

\* polizza fidejussoria n. 767/63/56652992 e certificato applicativo n. 767/60/56653169 emesso il 27 dicembre 2017 e relativa appendice n. 68 in data 17 dicembre 2018 da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, con sede legale a

Bologna, Agenzia di Bologna, contraente CAMST SOC.COOP. A RL, costi  
ripartita:

RCT: con un massimale di € 10.000.000,00 (diecimilioni/00), per sinistro;  
con un massimale di € 10.000.000,00 (diecimilioni/00), per persona; con un  
massimale di € 10.000.000,00 (diecimilioni/00), per danni a cose;

RCO: con un massimale di € 10.000.000,00 (diecimilioni/00), per sinistro;  
con un massimale di € 10.000.000,00 (diecimilioni/00), per persona.

3. La Stazione Appaltante, nella persona della dott.ssa Munaretto, attesta che  
le suddette polizze sono conformi alle prescrizioni di legge e di capitolato.

4. Le suddette polizze, per quanto riguarda il servizio in oggetto, cesseranno  
di avere effetto solo al termine del presente contratto.

#### ART. 13) PAGAMENTO CORRISPETTIVI

1. Il servizio suddetto è finanziato con fondi propri di bilancio della Stazione  
Appaltante.

2. I pagamenti, per il servizio in oggetto, verranno corrisposti su  
presentazione di relative fatture elettroniche, entro il termine convenuto di  
sessanta (60) giorni dalla data di ricevimento delle stesse, secondo le  
modalità indicate dall'art. 25 del capitolato allegato ed è ammesso  
l'adeguamento dei prezzi alle modalità indicate dall'art. 26 del capitolato.

3. Le fatture suddette dovranno essere emesse e trasmesse esclusivamente in  
forma elettronica, ai sensi della L. 244/2007 e s.m.i., art. 1, commi 209-214,  
del Regolamento adottato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle  
Finanze n. 55 del 03 aprile 2013 e del D.L. 66/2014, art. 25.

#### ART. 14) TRACCIABILITA'

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, art. 3: tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati dall'appaltatore, subappaltatori e subcontraenti della filiera dell'impresa su conto corrente dedicato alla commessa pubblica e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dalla medesima Legge 136/2010, art. 3, comma 3.

2. Il bonifico bancario o postale dovrà riportare, per il presente servizio di ristorazione a carico del Comune di Vicenza, il codice IPA A59YHZ ed il codice CIG 7346499AC0. L'Appaltatore dovrà essere in regola con il DURC in occasione dei pagamenti.

3. La fattura ed ogni richiesta di pagamento al Comune dovranno riportare i codici sopraindicati e l'indicazione del conto corrente dedicato su cui effettuare il bonifico.

4. L'appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera dell'impresa devono comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

5. E' causa di risoluzione del contratto l'esecuzione di transazioni relative al presente contratto senza avvalersi di banche e della Società Poste Italiane S.p.A., ai sensi della Legge 136/2010, art. 3, comma 9-bis.

6. In ottemperanza agli obblighi di tracciabilità finanziaria, i pagamenti saranno accreditati presso l'Istituto di Credito comunicato dai componenti il Raggruppamento, previa presentazione delle relative fatture.

7. La trasmissione sarà effettuata esclusivamente dal mandatario, anche per conto dei mandanti, quale unico interlocutore con l'Amministrazione

comunale.

**ART. 15) OBBLIGHI DELL'APPALTATORE VERSO IL PROPRIO PERSONALE DIPENDENTE**

1. L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

2. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Nessun rapporto di lavoro verrà ad instaurarsi tra la Stazione Appaltante e il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunte dall'Appaltatore.

4. L'Appaltatore dichiara, inoltre, con la sottoscrizione del presente contratto, al fine dell'applicazione del D.Lgs. n. 165/2001, art. 53, comma 16 ter, introdotto dalla Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving doors), di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Vicenza, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune nei loro confronti, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro.

**ART. 16) SICUREZZA A SALUTE DEI LAVORATORI IN SERVIZIO**

1. Per l'espletamento del servizio oggetto d'appalto, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., art. 26, comma 3, sono stati ravvisati rischi da interferenza, pertanto è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da

Interferenze, allegato sub lett. "D" al presente atto.

2. L'Appaltatore ed il suo personale dovranno attenersi strettamente a quanto previsto dal DUVRI e dalla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

#### ART. 17) DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante del presente contratto: il mandato collettivo speciale con rappresentanza del RTI redatto in data 17 settembre 2018, n. 125.968 di Rep. del dott. Proc. Paolo Dianese, Notaio in Vicenza, allegato sub "A"; il capitolato speciale d'appalto, allegato sub "B"; l'integrazione alla tabella 4 del capitolato speciale, allegato sub "C" ed il DUVRI, allegato sub "D", che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare.

2. Fanno, invece, parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorchè non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della Stazione Appaltante: il bando di gara; il disciplinare di gara; i verbali di gara delle sedute n. 1-2-3-4-5 e l'offerta economica presentata in sede di gara dall'Appaltatore, che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare.

#### ART. 18) ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA

1. Ai sensi del D.Lgs. 159/2001 e s.m.i., art. 67, l'Appaltatore dichiara che non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale.

2. L'Appaltatore dichiara, inoltre, di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i., artt. 14 e 16.

3. Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto con le Prefetture del Veneto, l'Unione delle Province del Veneto, l'Associazione Regionale Comuni del Veneto in data 23 luglio 2014, adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 224 del 21 ottobre 2014, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e consultabile sul sito della Giunta regionale [http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalità](http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita).

4. In merito alla informazione antimafia inerente la Società SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A (Mandataria), con sede legale a Vicenza, in via Della Scienza n. 26 (codice fiscale e partita I.V.A. 01617950249), e richiesta in data 14 settembre 2018, prot. n. 0064758, alla Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA), competente la Prefettura di Vicenza, la stessa è in fase istruttoria.

5. In merito alla informazione antimafia inerente la Società ALFABETORO S.R.L. A SOCIO UNICO (codice fiscale e partita I.V.A. 00884780248) collegata alla Società SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A, e richiesta in data 14 settembre 2018, prot. n. 0064873, alla Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA), competente la Prefettura di Vicenza, la stessa è in fase istruttoria.

6. In merito alla informazione antimafia inerente la Società EURORISTORAZIONE S.R.L (Mandante), con sede legale a Torri di Quartesolo (VI), in via Savona n. 144 (codice fiscale e partita I.V.A. 01998810244), e richiesta in data 25 settembre 2018, prot. n. 0066881, alla

Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA), competente la Prefettura di Vicenza, la stessa è in fase istruttoria.

7. In merito alla informazione antimafia inerente la Società CAMST SOC. COOP. A R.L (Mandante), con sede legale a Castenaso (BO), in Via Tosarelli n. 318, frazione Villanova (codice fiscale 00311310379 e partita I.V.A. 00501611206), e richiesta in data 24 settembre 2018, prot. n. 0094092, alla Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA), competente la Prefettura di Bologna, la stessa è stata perfezionata con esito negativo.

8. La Stazione Appaltante, considerata l'urgenza afferente all'interesse pubblico sotteso, si avvale della facoltà prevista dal D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., art. 92, comma 3, di procedere alla stipulazione del presente contratto anche in assenza delle informazioni antimafia sopra elencate. Il Comune di Vicenza recederà dallo stesso, qualora siano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.

ART. 19) Informativa ai sensi del Regolamento UE 679/2016, art. 13, "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI" ed obblighi dell'Appaltatore.

Con riferimento ai dati personali richiesti e raccolti ai fini della stipulazione ed esecuzione del presente contratto si forniscono le seguenti informazioni:

1. titolare del trattamento è il Comune di Vicenza nella persona del Sindaco pro tempore contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

[vicenza@cert.comune.vicenza.it](mailto:vicenza@cert.comune.vicenza.it);

2. il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) designato ai sensi del Regolamento UE 2016/679, art. 37, è IPSLab s.r.l. Società Unipersonale, con sede in Contrà Porti n. 16, Vicenza, i cui dati di contatto sono i seguenti:

cellulare: 333/8008008, e-mail: [info@ipslab.it](mailto:info@ipslab.it), pec: [pec@pec.ipslab.it](mailto:pec@pec.ipslab.it);

3. il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto necessario per adempiere agli obblighi legali da parte del titolare del trattamento e per assolvere a compiti di interesse pubblico connessi e/o conseguenti alla stipulazione ed esecuzione del presente contratto;

4. il rifiuto a comunicare i dati personali necessari o l'opposizione al trattamento rende impossibile la stipulazione e l'esecuzione del presente contratto;

5. il trattamento dei dati avviene ai soli fini dell'esecuzione di tutti i procedimenti amministrativi ed eventualmente giurisdizionali connessi e/o conseguenti così come disciplinati dal D.Lgs. 50/2016 e da tutte le fonti normative e regolamentari tempo per tempo vigenti e disciplinanti quanto oggetto del presente contratto, nel rispetto del segreto aziendale e industriale, secondo i principi di necessità, liceità, correttezza, proporzionalità e trasparenza;

6. il periodo di durata della conservazione dei dati è permanente ed in ogni caso fissato in conformità al Piano di conservazione allegato al Manuale per la gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi del Comune di Vicenza, consultabile sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali/regolamenti;

7. il trattamento dei dati avviene in modo manuale e informatizzato. I dati sono trattati in conformità alla normativa vigente, ed in ogni caso in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, e da prevenirne divulgazione, utilizzi non autorizzati, alterazione o distruzione;

8. i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare (dipendenti e collaboratori del titolare), possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;

9. i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;

10. l'interessato ha il diritto di chiedere al titolare l'accesso ai dati personali trattati e la rettifica. E' escluso il diritto o alla cancellazione e il diritto di limitazione del trattamento in quanto il trattamento è necessario per l'esecuzione del contratto e per l'adempimento di obblighi legali e per motivi di interesse pubblico rilevanti;

11. l'interessato ha il diritto alla portabilità dei dati ai sensi dell'art. 20 del regolamento UE 679/2016;

12. l'interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

L'Appaltatore è consapevole che l'esecuzione dell'appalto potrebbe comportare la conoscenza di dati e informazioni personali, sensibili e/o riservate.

L'Appaltatore si impegna dunque a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell'esecuzione del servizio, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare le disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e del Reg. UE 679/2016 e ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Legislatore o Garante dovesse disporre. Altresi si impegna a rispettare nel tempo tutta la normativa emessa dalla stazione appaltante, anche laddove risulti maggiormente restrittiva e vincolante rispetto a quella prevista dalla normativa vigente.

L'Appaltatore sarà responsabile per l'esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

#### ART. 20) CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie derivanti dalla interpretazione o dall'esecuzione del presente Contratto saranno devolute all'Autorità Giudiziaria competente del Foro di Vicenza, con esclusione della competenza arbitrale.

#### ART. 21) TRATTAMENTO FISCALE

1. Tutte le spese del presente Contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc...) sono a totale carico dell'Appaltatore.

2. Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al presente Contratto sono soggette all'IVA, per cui si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. e s.m.i., art. 40.

3. L'imposta di bollo si considera assolta in modo virtuale (Autorizzazione n. 212466/89 ed Estensione n. 4616 del 26.02.2013).

4. L'Imposta sul Valore Aggiunto alle aliquote di legge è a carico della Stazione Appaltante.

5. Ai soli fini fiscali si dichiara l'importo complessivo del presente contratto in € 5.550.051,40 (cinquemilionicinquecentocinquantamilacinquantuno/40).

oltre IVA di legge.

6. Agli effetti del presente Contratto, l'Appaltatore dichiara di eleggere il proprio domicilio presso la Sede comunale di Vicenza.

Le Parti mi dispensano dalla lettura degli allegati.

Del presente atto, dattiloscritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia su dodici fogli, di cui occupa ventidue facciate e parte della ventitreesima facciata, ho dato lettura a chiara ed intelligibile voce ai Signori componenti, i quali lo approvano e insieme a me lo sottoscrivono, apponendo firma digitale.

"A"

Repertorio n. 125.968


**MANDATO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA**

Oggi, 17 settembre 2018, con la presente scrittura privata tra le società:

- "SERENISSIMA RISTORAZIONE S.p.A.", con sede in Vicenza, Viale della Scienza n. 26, Capitale Sociale Euro 8.000.000, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza 01617950249, R.E.A. n. 174392, qui rappresentata dall'Amministratore Delegato sig. Flavio Massimiliano FAGGION, nato a Valdagno (VI) il 23 marzo 1959, domiciliato per la carica presso la sede sociale, a quanto infra autorizzato in forza dei poteri conferiti con delibera del Consiglio di Amministrazione,
- "CAMST - COOPERATIVA ALBERGO MENSA SPETTACOLO E TURISMO, SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA" in sigla "CAMST Soc. Coop. a r.l.", con sede in Castenaso (BO), Via Tosarelli n. 318, frazione Villanova, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 00311310379, Partita IVA n. 00501611206, iscrizione all'Albo delle Società Cooperative n. A100118 Sezione Cooperative a mutualità prevalente, R.E.A. n. 67635, qui rappresentata dal Consigliere Delegato sig. Ilario BALDON, nato a Terrassa Padovana (PD) il 13 gennaio 1962, domiciliato per la carica presso la sede sociale, a quanto infra autorizzato in forza dei poteri conferitigli con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 giugno 2016,
- "EURORISTORAZIONE S.r.l.", con sede in Torri di Quartesolo (VI), Via Savona n. 144, Capitale Sociale Euro 500.000, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza 01998810244, R.E.A. n. 199180, qui rappresentata dall'Amministratore Delegato Sig. Giuliano ONGARO, nato a Valdagno (VI) il 29 ottobre 1959, domiciliato per la carica presso la sede sociale, a quanto infra autorizzato in forza dei poteri conferitigli con delibera del Consiglio di Amministrazione del 6 novembre 2006,

premesse

- che il Comune di Vicenza, con determina n. 1400 del 26.06.2018 e successivo provvedimento dirigenziale n. 1859 del 13.09.2018, ha disposto l'aggiudicazione della "Cara europea a procedura aperta per l'appalto del servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale - ristorazione scolastica nelle scuole primarie statali per il periodo settembre 2018/agosto 2022, con possibilità di rinnovo per gli anni 2022/2023 e 2023/2024 - CIG 7346499ACO" alle società come sopra identificate, costituite in Raggruppamento Temporaneo di Imprese ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- che le società sopra citate dichiarano di essere in possesso di tutti i requisiti tecnici ed economico-finanziari per la gestione dell'appalto affidato;



REGISTRATO A VICENZA  
IL 18/9/2018  
AL N. 10288  
E 2018

Tutto ciò premesso.

si conviene e stipula quanto segue:

1) Le premesse sono parti sostanziali ed integranti del presente atto.  
2) Le società come sopra costituite si riuniscono in "Raggruppamento Temporaneo di Imprese" nominando come Impresa Capogruppo la società "Serenissima Ristorazione S.p.A.", con sede legale ed amministrativa in Vicenza, Viale della Scienza n. 26, che dichiara di accettare a mezzo del suo rappresentante, alla quale conferiscono mandato collettivo speciale con rappresentanza, gratuito e irrevocabile, anche nell'interesse di Serenissima Ristorazione S.p.A. medesima, per lo svolgimento dell'appalto di cui sopra affinché:

a) espliciti tutte le attività all'uopo necessarie;  
b) esibisca e sottoscriva tutti i documenti relativi al servizio affidato;  
c) le rappresenti anche in sede processuale civile nei confronti del Comune di Vicenza e nei confronti di terzi per cause dipendenti e conseguenti all'acquisizione dell'appalto per il servizio di ristorazione scolastica presso la predetta Amministrazione Comunale ed eseguito a favore della medesima, fino all'estinzione di ogni rapporto nascente dal contratto di appalto, ed in loro vece e nome compia gli atti all'uopo necessari od opportuni, avendo fin d'ora per rato e valido il suo operato.

3) Il rappresentante di "Serenissima Ristorazione S.p.A.", al quale con la presente viene conferita anche procura speciale, è pertanto autorizzato - in forza di detta procura - a compiere, oltre che in proprio, anche in vece, per conto e nel nome delle sopra costituite imprese raggruppate, tra gli altri, anche gli atti qui di seguito elencati in via esemplificativa e non limitativa:

- stipulare in nome e per conto proprio nonché in nome e per conto delle mandanti, con ogni più ampio potere e con promessa di rato e valido fin da ora, il contratto di appalto del servizio di ristorazione scolastica per il Comune di Vicenza periodo settembre 2018/agosto 2022, con possibilità di rinnovo per gli anni 2022/2023 e 2023/2024, nonché tutti gli atti contrattuali consequenziali e necessari, con facoltà di determinarne ogni clausola, condizione e termine, comprese quelle concernenti la responsabilità solidale delle sottoscritte società nei confronti della Stazione Appaltante;

- eseguire depositi, cauzioni, sottoscrivere documenti di ogni genere e fare tutto quant'altro necessario per la gestione della predetta concessione e per eseguirla;

- incassare le somme dovute, rilasciare quietanze liberatorie sia in acconto che a saldo, esonerare l'Ente Appaltante ed ogni altro ente pagatore da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati da essa mandataria.

4) Le imprese raggruppate hanno sottoscritto atto di regolamento interno del Raggruppamento Temporaneo di Imprese in ordine all'ese-

cuzione dell'appalto oggetto del presente mandato, nel quale le medesime hanno definito quanto segue:

- a) "Serenissima Ristorazione S.p.A." svolgerà il servizio di ristorazione scolastica nelle scuole primarie statali Arnaldi, Loschi, Lioy, Gonzati, Due Giugno, Giusti, Zanella, Pajello, Ghirotti, Tiepolo e Zecchetto, con una quota percentuale di esecuzione delle prestazioni appaltate pari al 47,56% (quarantasette virgola cinquantasei per cento);
- b) "CAMST Soc. Coop. a r.l." svolgerà il servizio di ristorazione scolastica nelle scuole primarie statali Pertini, da Porto, Pertile, Cabianca e Colombo, con una quota percentuale di esecuzione delle prestazioni appaltate pari al 21,16% (ventuno virgola sedici per cento);
- b) "Euroristorazione S.r.l." svolgerà il servizio di ristorazione scolastica nelle scuole primarie statali Vittorino da Feltre, Prati, Riello, De Amicis, Pasini, Rodari, Giovanni XXIII e Fraccon, con una quota percentuale di esecuzione delle prestazioni appaltate pari al 31,29% (trentuno virgola ventinove per cento).

Fatte salve le diverse direttive eventualmente impartite dall'ente committente, ciascuna delle imprese raggruppate emetterà fattura nei confronti del Comune destinatario del servizio, per le attività da essa svolte.

- 5) Per l'esecuzione del presente mandato con rappresentanza la società "Serenissima Ristorazione S.p.A." ha facoltà di avvalersi dell'opera dei suoi legali rappresentanti, come per legge, nell'ambito del loro rapporto organico con la società mandataria e delle speciali deleghe agli stessi attribuite con le forme richieste dalla legge.
- 6) Il presente mandato non determina organizzazione od associazione fra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione e degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali, anche se l'offerta delle imprese qui riunite determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Ente Appaltante per le obbligazioni nascenti dalla presentazione dell'offerta, dalla esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto di appalto in relazione ai servizi ad esse affidati.
- 7) Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese, di cui al presente atto, si scioglierà automaticamente ed il mandato, conferito con il presente atto, dovrà intendersi venuto meno ed in subordine revocato ad ogni effetto senza bisogno di ulteriori formalità o adempimenti, alla cessazione dei rapporti nascenti dal contratto di appalto di cui alle premesse ed all'avvenuta liquidazione di tutte le pendenze ovvero per il verificarsi di una delle cause di estinzione del contratto di appalto predetto previste dal vigente ordinamento.
- 8) Il presente mandato è irrevocabile in quanto deve intendersi rilasciato anche nell'interesse della mandataria, con obbligo di rendiconto.
- 9) Le Parti confermano che per ogni controversia in merito all'inter-

pretazione, all'esecuzione e/o alla risoluzione del presente atto sarà competente in via esclusiva il Foro di Vicenza.

10) Le Parti confermano altresì che il presente atto è stato convenuto da ciascuna di esse e da tutte collettivamente, valutando e accettando specificamente ogni singola clausola.

11) Le spese del presente atto, così come ogni altra spesa afferente l'esecuzione dell'appalto, incluse le spese di difesa ed assistenza legale, sono poste a carico di ciascuna delle parti, in proporzione delle rispettive quote come indicate al precedente art. 4.

Vicenza, lì 17 settembre 2018

F.to: Faggion Flavio Massimiliano

Baldon Ilario

Giuliano Ongaro

Repertorio n. 125.968

Certifico io DR. PROC. PAOLO DIANESE, Notaio in Vicenza, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, che i signori Faggion Flavio Massimiliano, nato a Valdagno il 23 marzo 1959, quale Amministratore Delegato della società "SERENISSIMA RISTORAZIONE S.p.A.", con sede in Vicenza, Viale della Scienza n. 26, ivi domiciliato, Capitale Sociale Euro 8.000.000, iscritta al n. 01617950249 presso il Registro delle Imprese di Vicenza, autorizzato da delibera del Consiglio di Amministrazione, Baldon Ilario, nato a Terrassa Padovana il 13 gennaio 1962, quale Consigliere Delegato della società "CAMST - COOPERATIVA ALBERGO MENSA SPETTACOLO E TURISMO, SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA", con sede in Castenaso (BO), Via Tosarelli n. 318, frazione Villanova, ivi domiciliato, iscritta al n. 00311310379 presso il Registro delle Imprese di Bologna, autorizzato da delibera del Consiglio di Amministrazione, e Ongaro Giuliano, nato a Valdagno il 29 ottobre 1959, quale Amministratore Delegato della società "EURORISTORAZIONE S.r.l.", con sede in Torri di Quartesolo, Via Savona n. 144, ivi domiciliato, Capitale Sociale Euro 500.000, iscritta al n. 01998810244 presso il Registro delle Imprese di Vicenza, autorizzato da delibera del Consiglio di Amministrazione, della cui identità personale, veste e poteri io Notaio sono certo, hanno scritto in mia presenza la loro firma in calce all'atto che precede. Vicenza, Contrà Sant'Antonio n. 3, diciassette settembre duemiladiciotto.

F.to: Paolo Dianese Notaio

*Copia conforme all'originale.*  
Vicenza, 18 settembre 2018

*Paolo Dianese*

